



CITTÀ DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

SINDACO

ORDINANZA N. 87 DEL 20/07/2023

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina dei fuochi d'artificio e delle emissioni sonore

Constatato che risulta diffusa la consuetudine di celebrare le manifestazioni, anche per banchetti privati (matrimoni, compleanni e ricorrenze varie) nell'ambito di strutture adibite a ristorazione, sia in area privata che pubblica, con l'accensione di fuochi d'artificio e diffusione di musica anche all'esterno dei locali e/o comunque in aree aperte, il tutto anche in orari in cui è d'obbligo la quiete;

Ritenuto che il fenomeno dei fuochi d'artificio e la diffusione di musica all'esterno dei locali rappresenta un sicuro condizionamento per la qualità della vita degli abitanti e determina l'alterazione del decoro urbano, nonché turba gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati ovvero rende difficoltoso e pericoloso l'accesso ad essi con ulteriore lesione dei fondamentali diritti alla salute, al riposo ed alla tranquillità incidendo altresì sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini;

Considerato altresì che dette attività sono causa di disagio soprattutto per l'uso spesso incontrollato di tali artifici senza l'adozione di idonee precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti all'integrità fisica delle persone e degli animali e dell'ambiente;

Tenuto conto che le emissioni sonore provocate dai fuochi e dalla musica, determinano, qualora non rispettosi dei limiti e delle prescrizioni imposte dalle norme di legge vigenti, una lesione della qualità della vita di tutti i cittadini ed in particolare creano in soggetti deboli quali bambini, persone anziane ed ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico ed in genere conseguenze negative che si possono determinare anche a carico della fauna domestica e selvatica;

Preso atto delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete e del riposo delle persone che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva anche per la frequenza ed intensità sia degli spari che della diffusione sonora di musica;

Valutata pertanto la necessità e l'esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori ed immissioni moleste soprattutto nelle ore notturne derivanti, in particolare da emissioni sonore (musica) e botti rumorosi (fuochi d'artificio, tenendo tuttavia presente anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici ed aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, nonché della consuetudine di festeggiare ricorrenze ed eventi personali con accensione di fuochi d'artificio;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi ed attività, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della salute ambientale;

Rilevata, altresì, la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le piazze e vie ubicate a ridosso dei centri urbani e quindi disciplinare l'accensione ed il lancio dei fuochi d'artificio, lo sparo dei petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, il lancio di razzi e la diffusione di musica all'esterno in tutto il territorio comunale per tutti i periodi dell'anno;

Considerato che sussiste un pericolo oggettivo, derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi di materiale esplosivo in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito,

Dato atto che: per incolumità pubblica si intende non solo l'integrità fisica ma anche psichica della popolazione; per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in essere finalizzate alla difesa del cittadino nell'ambito delle comunità locali. Nel rispetto delle norme che regolano la vita civile ed al fine di migliorare le condizioni di vivibilità, di convivenza civile e la coesione sociale;

sentito il parere del Settore Ambiente e del Comando Polizia Locale;

VISTA la circolare 11/01/2001 n.559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata dall'art. 57 del TULPS;

VISTI gli art. 7/Bis e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 659 del c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone)

VISTA la legge 24/11/1981 n.689;

VISTO il DPR 447/1995;

VISTA la legge 24/07/2008 n.125;

VISTA la legge 15/07/2009 n.94;

VISTO Il regolamento comunale di Polizia Urbana

VISTI i vigenti piani di zonizzazione acustica;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, intesa come integrità psico-fisica della popolazione, nonché per il decoro urbano e la Sicurezza Urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale

IL DIVIETO

Di accensione di fuochi d'artificio che generano emissioni acustiche rilevanti e simili, sia liberi che soggetti ad autorizzazione, in tutto il territorio comunale dalle ore 23.00 e sino alle ore 8.00 del mattino seguente.

Tale divieto non si applica per fuochi pirotecnici effettuati per ricorrenze religiose ed istituzionali come processioni, festeggiamenti patronali frazionali e festeggiamenti Parrocchiali per i quali è notoriamente informata la popolazione.

DISPONE

- Che l'uso di prodotti pirotecnici tradizionali presenti sul mercato, sia consentito nel rispetto delle norme vigenti dalle ore 8.00 alle ore 23.00, solo previa richiesta preventiva al Sindaco che provvederà ad autorizzare le istanze pervenute.

Dalle ore 23.00 alle 08.00 del giorno seguente, è consentito in alternativa l'utilizzo di prodotti che generano semplici giochi di luci e di colori e non effetti rumorosi, eccezion fatta per i fuochi

pirotecnici effettuati per ricorrenze religiose ed istituzionali come processioni, festeggiamenti patronali frazionali sempre e comunque autorizzati dal Sindaco;

- Che la richiesta autorizzatoria dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Montoro **dal gestore dell'attività**, e/o dall'organizzatore dell'evento con sottoscrizione del gestore per opportuna conoscenza, presso la quale si procederà allo sparo e/o utilizzo di prodotti pirotecnici, indicando lo spazio ove si procederà all'accensione e la titolarità di detto spazio, **unitamente al titolare della licenza per accensione** e sparo di fuochi che indicherà la stessa con relativi atti documentali;

- **Che le attività di ristorazioni e similari, dovranno obbligatoriamente provvedere ad informare mediante sottoscrizione per presa visione del presente provvedimento o in alternativa dichiarazione di presa visione e conoscenza del presente provvedimento, i clienti che prenoteranno eventi, cerimonie e simili, presso la stessa struttura;**

- Che i predetti soggetti saranno in ogni caso obbligati in solido nel caso di inadempienza alle disposizioni di cui alla presente ordinanza salvo non dimostrino l'estraneità ai fatti;

- Che l'emissione di suoni (emissioni sonore) e la diffusione di musica, generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini in qualunque modo riprodotti, sia operanti "all'aperto", sia "al chiuso" ma esposti all'aperto degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti sia permessa nel rispetto dei limiti e requisiti imposti dal DPR 447/95 nel regolamento di Polizia Urbana vigente nonché di quanto riportato nei piani di zonizzazione acustica vigenti e comunque:

- All'interno delle aree esterne, private o pubbliche degli esercizi pubblici e nei circoli privati possono essere utilizzati apparecchi per la produzione sonora a condizione che il volume non superi comunque i valori stabiliti dalle apposite normative in materia ed in particolare nel rispetto dei limiti e requisiti imposti dal DPR 447/95 e quanto previsto nel regolamento di polizia urbana vigente e della zonizzazione acustica;

Si evidenzia a tal fine, che i proprietari o gestori dei locali devono adottare tutte le necessarie cautele finalizzate ad evitare che tali emissioni giungono nelle abitazioni confinanti creando molestie.

In ogni caso, e comunque tutte le citate emissioni sonore dovranno tassativamente cessare entro le ore 24.00 di tutti i giorni, abbassando nei centri urbani il volume già a partire dalle ore 23.00.

- Che in attuazione dell'art. 9 c. 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 sarà sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora vengano contestate tre violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza;

COMUNICA

- Che il Comune, ai sensi dell'art.14 c.2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati, anche dell'Arpac, delle Forze dell'Ordine coadiuvati dal personale dell'UTC e del Comando di Polizia Locale, controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale;

- Che il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della Legge 445/1997 ed ai sensi degli artt. 13-14 e 15 della L.689/91 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni;

AVVERTE

- Che l'inosservanza ai divieti, di cui sopra del presente provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 (da €25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la procedura giudiziaria.

La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune di Montoro ed affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e che si dovrà dare opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, agli esercizi pubblici, nonché ai comitati organizzatori di feste di piazza ed alle manifestazioni in occasione delle quali è consentito, previa comunicazione e/o autorizzazione, l'utilizzo di musica e fuochi pirotecnici.

TRASMETTE

Copia della presente ordinanza:

Al Sig. Prefetto della Provincia di Avellino, secondo quanto disposto dall'art. 54 c.4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

nonché per l'attività di controllo e repressione:

Al Comando Stazione Carabinieri di Montoro;

Alla Compagnia Carabinieri di Solofra;

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Solofra;

Alla Questura di Avellino;

Al Comando Carabinieri Forestale di Forino;

All'Asl di Avellino;

Al Corpo di Polizia Locale di Montoro;

All'UTC di Montoro;

Al SUAP di Montoro;

Alle attività commerciali interessate.

COMUNICA

- Che con l'entrata in vigore del presente provvedimento cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale in contrasto con il presente provvedimento;

- Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre, in primis ricorso gerarchico al Prefetto di Avellino entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune, ovvero ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o della piena conoscenza dello stesso, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco

GIAQUINTO GIROLAMO /
INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)